

Studio tecnico professionale PELLEGRINI dott.ing. Olinto

via Marconi civ. 27 - 33029 VILLA SANTINA

**Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di UDINE**

COMUNE DI SOCCHIEVE

**Piano Attuativo Comunale
(P.A.C.)**

di iniziativa privata

in località zona artigianale di interesse locale "D2"

Proponente: BORIA Luigino & c. s.n.c.

Bozza di convenzione

- allegato n° 11 -

VILLA SANTINA, li 29 SET. 2008



- PELLEGRINI dott.ing. Olinto -

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di UDINE

Comune di SOCCHIEVE

Premesso:

- che la ditta BORIA Luigino & c. s.n.c., con sede a VILLA SANTINA, piazza del Mercato civ. 7, codice fiscale e partita i.v.a. n° 00605560309, proprietaria degli immobili sito in Comune di SOCCHIEVE, località "Leda" e meglio individuati al Nuovo Catasto Terreni dello stesso Comune censuario ed amministrativo al foglio 38, mappali 151, 152 e 153, ha presentato al Comune di SOCCHIEVE un "Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata", ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, e degli articoli 7 e 9 del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres., riferito alla proprietà sopra richiamata, compresa in zona omogena "D2 artigianale di interesse locale" nella medesima località denominata "Leda";
- che la Giunta Comunale ha approvato il Piano Attuativo con deliberazione n° adottata nella seduta del, esecutiva a termini di legge;

Tra la ditta BORIA Luigino & c. s.n.c. ed il Comune di SOCCHIEVE, in adempimento alle prescrizioni di legge concernenti l'approvazione del Piano Attuativo, si conviene quanto segue:

Articolo 01: Il Comune di SOCCHIEVE, con la firma della presente convenzione, autorizza l'esecuzione degli interventi previsti nel Piano Attuativo Comunale, in seguito denominato P.A.C., che comprende gli immobili di proprietà della ditta sopra citata nella

percentuale del 79,3% (settantanovevirgolatrecento), e la restante percentuale in proprietà di terzi, in seguito denominata "proponente". Il P.A.C., controfirmato dalle parti, viene allegato alla presente scrittura per farne parte integrante e sostanziale.

Detto piano risulta costituito dai seguenti elaborati:

- richiesta indirizzata al Sindaco e sottoscritta dalla ditta proprietaria proponente;
- Tavola grafica n° 1: Cartografia
- Tavola grafica n° 2: Assetto vegetazionale
- Tavola grafica n° 3: Estratto Nuovo Catasto Terreni
- Tavola grafica n° 4: Infrastrutture e reti tecnologiche esistenti
- Tavola grafica n° 5: Assetto della proprietà
- Tavola grafica n° 6: Zonizzazione e uso del suolo
- Tavola grafica n° 7: Planivolumetrico e piano del verde
- Tavola grafica n° 8: Infrastrutture e reti tecnologiche di progetto
- Allegato n° 9: Relazione illustrativa
- Allegato n° 10: Norme di attuazione
- Allegato n° 11: Bozza di convenzione
- Allegato n° 12: Dichiarazione relativa ai S.I.C.
- Allegato n° 13: Asseverazioni
- Allegato n° 14: Relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del P.A.C.

Articolo 02: La ditta proponente si obbliga per se, successori ed aventi causa ad osservare gli impegni assunti con la presente convenzione ed a rispettare, nell'attuazione, il P.A.C. approvato.

Le opere di urbanizzazione primaria e le singole costruzioni saranno comunque soggette al rilascio del permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistico ambientale rilasciati dal Sindaco del Comune di SOCCHIEVE.

Articolo 03: La durata di validità del P.A.C. è di anni 10 (dieci). Per le opere non ultimate o non iniziate entro tale termine, i permessi di costruire ed autorizzazione paesaggistico ambientale potranno essere rilasciati solo se conformi alle eventuali nuove prescrizioni e previsioni urbanistiche vigenti (approvate ed adottate) all'atto della richiesta di rinnovo.

Articolo 04: La ditta proponente assume, per se, successori ed aventi causa, a totale loro carico, le spese di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate in cartografia (tavole grafiche n° 7 ed 8).

Per effetto dell'applicazione dell'articolo 11, primo comma, della Legge 28.11.1977, n° 10, l'impegno di cui al presente articolo comporta il totale scomputo della quota eventualmente dovuta per l'urbanizzazione primaria.

Articolo 05: La ditta proponente assume, per se, successori ed aventi causa, a totale loro carico, le spese per l'esecuzione delle opere necessarie per gli allacciamenti alle reti comunali esistenti della fognatura, della rete idrica, alla rete telefonica ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Articolo 06: La ditta proponente si assume l'impegno, per se, successori ed

aventi causa, a totale loro carico, ad eseguire le opere di cui sopra entro il termine massimo di anni 10 (dieci). Le caratteristiche tecniche e costruttive delle opere previste dovranno essere conformi a quanto previsto nel presente P.A.C. e dalle vigenti leggi in materia, con riferimento anche a quelle previste e prescritte dal vigente Regolamento Edilizio per le lottizzazioni. A tale scopo, la realizzazione delle stesse da parte della ditta proponente, dovrà tenere conto delle indicazioni ed imposizioni dell'Amministrazione Comunale e sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza del tecnico incaricato dalla stessa Amministrazione Comunale, ovvero, dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per quanto riguarda le opere, tra le parti si conviene che le stesse rimarranno di proprietà dei proponenti, che si faranno carico della manutenzione straordinaria e di quella ordinaria.

Articolo 07: La ditta proponente, ai fini della garanzia per gli adempimenti di cui sopra, non è tenuta a presentare cauzione in quanto trattasi di intervento che si sviluppa esclusivamente su immobili di proprietà privata e, pertanto, non interessa proprietà pubbliche.

Articolo 08: Nel caso in cui la ditta proponente alieni anche solo parte degli immobili compresi nel comparto del P.A.C., dovranno rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi dell'Amministrazione Comunale e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione. La predetta circostanza dovrà risultare nell'atto di vendita unitamente all'esplicito impegno dell'acquirente di subentrare alle obbligazioni derivanti dalla

convenzione, per la sola parte compravenduta. Indipendentemente da quanto sopra i proprietari proponenti rimarranno, comunque, solidamente responsabili con l'acquirente per i suddetti oneri.

Articolo 09: Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi, in sostituzione della ditta proponente, a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune li abbia messi in mora, con un preavviso non inferiore, in ogni caso a mesi 3 (tre).

Articolo 10: La ditta proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto d'iscrizione d'ipoteca legale che potesse ad essa competere in dipendenza della presente convenzione, ed all'uopo sollevano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 11: Tutte le spese relative alla traduzione in atto pubblico del presente accordo saranno a carico della ditta proponente.

Articolo 12: Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore, in particolare il Regolamento Edilizio di SOCCHIEVE, la Legge urbanistica Regionale 23.02.2007, n° 5, e successive modifiche ed aggiunte, nonché ai relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 13: La ditta proponente dichiara esplicitamente di accettare le condizioni tutte indicate contenute nella presente convenzione, senza riserva alcuna, impegnandosi alla stretta e rigorosa osservanza delle medesime.

SOCCHIEVE, li

LA DITTA PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO